

## ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 461 DEL 27 MARZO 2020

### **Nuovi criteri e modalità per la concessione di garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3**

#### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

##### CAPO I Finalità e definizioni

###### Art. 1

###### *(Finalità)*

1. La presente deliberazione stabilisce criteri e modalità di concessione di garanzie in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere sulle risorse assegnate ai Confidi ai sensi dei commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011).

###### Art. 2

###### *(Definizione di PMI)*

1. Ai fini della presente deliberazione si applica la definizione microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) prevista dall'Allegato I del Regolamento (UE) della Commissione 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

#### TITOLO II UTILIZZO DELLE DOTAZIONI DI CUI AI COMMII 91 E 111 DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 11/2011

##### CAPO I

Ampliamento dei destinatari finali alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID -19

###### Art. 3

*(Soggetti destinatari finali delle garanzie)*

1. Oltre che ai soggetti previsti dal regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario di 2 milioni di euro, suddiviso in parti uguali, a integrazione del fondo rischi di Confidimprese FVG e di Confidi Friuli, ai sensi dell'articolo 2, commi da 91 a 94, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione giugno 2012, n. 122 ovvero dal regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari a integrazione del fondo rischi del Confidi Friuli da destinare al rilascio di garanzie a favore delle imprese e degli studi professionali regionali coinvolti nella crisi politico-sociale che ha colpito nel 2011 la Libia, ai sensi dell'articolo 2, commi da 111 a 114, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2012, n. 40, le garanzie a valere sulle dotazioni assegnate ai Confidi ai sensi ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011, possono essere concesse anche a favore di altre imprese iscritte al Registro delle imprese ed aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. In conformità alla definizione di impresa di cui all'articolo 1 dell'Allegato I del regolamento (UE) 651/2014, possono essere destinatari delle garanzie anche i liberi professionisti aventi sede legale o unità operativa nel territorio regionale che risultano danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
3. Ai fini dell'accesso alle garanzie, le imprese richiedenti presentano, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TITOLO III  
REGIMI DI AIUTO

CAPO I

Applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Art. 4

*(Quadro temporaneo)*

1. Le agevolazioni relative a nuove garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse in applicazione della sezione 3.4 (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari) del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di seguito "Quadro temporaneo", adottato dalla Commissione europea con comunicazione del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 finale).
2. In conformità alla lettera h) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le garanzie possono essere concesse a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in

difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Le garanzie possono essere concesse anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

#### Art. 5

##### *(Condizioni e termini della garanzia)*

1. Nel caso in cui siano concesse ai sensi dell'articolo 4, le garanzie rispettano le condizioni previste e i termini stabiliti al presente articolo.
2. In conformità alla lettera a) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, si applica un premio di garanzia al livello minimo stabilito secondo le modalità seguenti:

<b>Tipo di impresa</b>	<b>Operazione con scadenza a 1 anno</b>	<b>Operazione con scadenza da 2 a 3 anni</b>	<b>Operazione con scadenza da 4 a 6 anni</b>
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

3. In conformità alla lettera d) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, nel caso in cui siano concesse a copertura di operazioni finanziarie con scadenza oltre il 31 dicembre 2020, le garanzie sono concesse a copertura di operazioni finanziarie di importo non superiore ai valori seguenti:

- a) il doppio della spesa salariale annuale dell'impresa garantita per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
- b) il 25% del fatturato totale dell'impresa garantita nel 2019; o
- c) con una giustificazione adeguata e in base a dichiarazione sostitutiva del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

4. In conformità alla lettera e) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le soglie di cui al comma 3 si applicano anche in caso di in cui le operazioni finanziarie garantite abbiano scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma l'importo può essere aumentato in base a giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'agevolazione resti assicurata.

5. In conformità alla lettera alla lettera f) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, la garanzia non eccede:

- a) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte del soggetto finanziatore e del Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4; o
- b) il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite al Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4 e solo successivamente ai soggetti finanziatori (garanzia di prima perdita); e
- c) in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il finanziamento inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire

proporzionalmente.

6. Le garanzie hanno una durata massima di 6 anni.

CAPO II  
Applicazione del “de minimis”

Art. 6  
(*De minimis*)

1. In alternativa a quanto stabilito al capo I del titolo III, le agevolazioni relative alle garanzie a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui alla presente deliberazione possono essere concesse, su richiesta dell'impresa, in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

CAPO III  
Cumulabilità

Art. 7  
(*Cumulabilità*)

1. Nel rispetto dei massimali stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e del Quadro temporaneo, le garanzie concesse ai sensi della presente deliberazione sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni pubblici, inclusi quelli previsti dai provvedimenti dello Stato emanati per fronteggiare la crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE